



Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti

A.C. 2987

Dossier n° 296 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
22 luglio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2987
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	16
Commissione competente :	V Bilancio
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge in esame [A.C. 2987](#) reca la conversione in legge del decreto-legge n. 107 del 2026 che prevede **disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti**. Tale provvedimento è stato assegnato alla V Commissione il 26 giugno 2026, la quale ne ha avviato l'esame in sede referente il 1° luglio 2026.

Il decreto-legge si compone di **16 articoli**, distribuiti in **tre Capi**: il Capo I (articoli 1-7), recante disposizioni urgenti in materia di interventi infrastrutturali; il Capo II (articoli 8-13), recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e della direttiva (UE) 2024/1265; il Capo III (articoli 14-16), recante disposizioni finanziarie urgenti.

In particolare, **l'articolo 1, comma 1**, modifica la **legge annuale per la concorrenza 2021** stabilendo che la procedura di gara per l'affidamento del **contratto Intercity** debba essere avviata entro il 31 dicembre 2026 e che il contratto servizio possa essere affidato **con uno o più lotti**. Il **comma 2** proroga di due anni, rispettivamente al 3 agosto 2028 e al 10 dicembre 2028, i termini per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del **collegamento intermodale Roma-Latina** e del **collegamento autostradale Cisterna-Valmontone**. Il **comma 3** reca **un'autorizzazione di spesa**, con relative coperture, pari a 50,2 milioni di euro, con risorse ripartite tra gli esercizi 2026 e 2029, per consentire la realizzazione delle **opere compensative** nei Comuni interessati dai cantieri del nuovo **collegamento ferroviario Torino-Lione**.

L'articolo 2 introduce disposizioni urgenti per la realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei **rifiuti radioattivi** derivanti dalla **disattivazione del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei»** della Marina militare.

L'articolo 3 dispone il **trasferimento**, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, **delle risorse già destinate alla realizzazione dell'impianto di produzione di preridotto**, affinché siano impiegate **per il sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica**, anche mediante i contratti di sviluppo e nel quadro della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 4 proroga al **31 agosto 2026** la possibilità di effettuare **interventi** di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale **con contributi a valere sul Fondo rotativo imprese**, al fine di realizzare investimenti infrastrutturali per il potenziamento delle **strutture ricettive**.

L'articolo 5 prevede disposizioni urgenti per la **sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici** degli impianti strategici attraverso la previsione di un **commissario straordinario** che provveda al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico che tenga luogo degli ordinari provvedimenti autorizzatori.

L'articolo 6 reca norme transitorie in materia di **ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche**. Nello specifico, il **comma 1** reca, in materia di **trattamenti ordinari di integrazione salariale**, una **deroga transitoria** alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l'applicazione di determinati **limiti di durata complessiva** anche per l'ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. La deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa comprese nel **periodo 1° luglio 2026-31 dicembre 2026** e viene ammessa nel rispetto di un limite di spesa pari a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026. **Il comma 2 estende**, in via transitoria, nel rispetto di un limite di spesa pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, **l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale** previsto per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui **l'attività degli operai agricoli** a tempo indeterminato e di quelli a tempo determinato **sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali**, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto; l'estensione concerne, nel rispetto del suddetto limite di spesa, le riduzioni pari alla metà di attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2026-31 dicembre 2026; per tali riduzioni, il trattamento viene riconosciuto anche in assenza del requisito concernente il numero minimo di giornate lavorative annue contemplato dal contratto individuale; in tali termini si estende dunque (con riferimento alle suddette due categorie di operai e alla causale delle intemperie stagionali) l'applicabilità dell'istituto, prevista dalla disciplina vigente a regime per i casi di sospensione per intere giornate – a causa di intemperie stagionali o di altri eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori – dell'attività dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (quadri, impiegati ed operai). Per i periodi di trattamento concessi in relazione ai casi suddetti di riduzione pari alla metà, il medesimo comma 2 stabilisce l'esclusione dal computo dei limiti di durata (del trattamento di CISOA) relativi al singolo lavoratore e prevede l'equiparazione a periodi lavorativi sia al fine del computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere contemplato – al fine dell'applicazione del trattamento di CISOA – dal contratto individuale sia al fine del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. **Il comma 3** provvede alla **copertura dell'onere finanziario**, a cui si provvede mediante corrispondente **riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione**.

L'articolo 7 dispone che la **società "Giubileo 2025"** prosegua le proprie attività quale soggetto attuatore, centrale di committenza e di committenza ausiliaria, nonché struttura operativa di supporto alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica, per la realizzazione e gestione di programmi e interventi relativi a **opere pubbliche infrastrutturali, di riqualificazione e valorizzazione di siti** anche di interesse storico, artistico ed archeologico, nonché per la realizzazione e gestione di opere, infrastrutture e servizi connessi a **grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale**.

L'articolo 8 definisce l'ambito di applicazione del **sistema di contabilità economico patrimoniale unico**, prevedendo differenti modalità di implementazione in base al tipo di amministrazione. Al **comma 1** si prevede che le amministrazioni già interessate dalla fase pilota di cui alla **Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 PNRR**, a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 12, adottano il quadro di principi e regole del sistema entro l'esercizio finanziario 2030 e a decorrere dal medesimo. **Il comma 2** stabilisce che le altre società e amministrazioni escluse dalla suddetta fase pilota adottino un **sistema semplificato di contabilità economico patrimoniale** coerente con il sistema unico da definirsi, anche con riferimento ai tempi e alle modalità di attuazione, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Restano fermi gli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili vigenti stabiliti dai regolamenti europei e dall'ordinamento nazionale. **Il comma 3** dispone che gli **organi costituzionali e a rilevanza costituzionale** adottano il sistema contabile economico patrimoniale unico compatibilmente con la sfera di autonomia loro costituzionalmente riconosciuta. **Il comma 4** prevede che le **amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico patrimoniale** anche a fini autorizzatori, adeguino schemi e contenuti del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema contabile economico patrimoniale unico, comprendendo il confronto tra importi consuntivi e preventivi nel bilancio di esercizio. Si prevede, infine, per gli **enti del Servizio sanitario nazionale**, al fine di garantire omogeneità all'intero comparto l'autorizzazione preventiva del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute **sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, per l'adozione del quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico nonché per l'adeguamento degli schemi e dei contenuti del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema medesimo.

L'articolo 9 disciplina il **quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza** (cosiddetto *accrual*) destinato ad affiancare, entro l'esercizio finanziario 2030, i sistemi di contabilità finanziaria in competenza previsti attualmente per le pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla Riforma 1.15 del PNRR, a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 12. Il nuovo sistema sarà **adottato a fini di rendicontazione e non di previsione** e non avrà più sole finalità conoscitive. Nel dettaglio, **il comma 1** sancisce che il quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza sia composto di **tre elementi**, già predisposti dall'apposita Struttura di governance istituita presso il MEF-Ragioneria generale dello Stato: **il Quadro Concettuale, gli standard contabili ITAS e il Piano dei conti multidimensionale**. **Il comma 2** prevede che **l'effettiva adozione dei principi e regole contabili avvenga** mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze **almeno nell'anno precedente alla loro applicazione** ai fini della rendicontazione contabile. **Il comma 3** prevede una ridefinizione della **Struttura di governance** del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza presso il MEF – Ragioneria generale dello Stato, da effettuare mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. **Il comma 4** prevede che, qualora le specificità delle attività svolte lo richiedano, possano essere previste, con i decreti ministeriali di cui al comma 2, voci di ulteriore dettaglio di poste economiche o patrimoniali per singole Amministrazioni o comparti e che per gli **enti del Servizio sanitario nazionale** di cui al titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 tali decreti adottati di concerto con il Ministro della salute, **sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**.

L'articolo 10 reca la disciplina degli **adempimenti propedeutici all'adozione del predetto nuovo modello contabile**: in particolare, viene richiesta la revisione e l'allineamento degli inventari, la ricognizione delle posizioni creditorie e debitorie, l'individuazione di una struttura organizzativa responsabile del coordinamento delle attività contabili e l'adeguamento dei sistemi informativi.

L'articolo 11 disciplina l'assetto organizzativo del **programma di formazione** necessario nella fase di transizione verso il nuovo sistema contabile unico.

L'articolo 12 reca la disciplina della **fase di sperimentazione** del citato sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza, nelle more dell'entrata in vigore definitiva entro l'esercizio finanziario 2030 ai sensi dell'articolo 9 del presente provvedimento. Nel dettaglio, **il comma 1** prevede che le amministrazioni pubbliche che fanno parte della **"fase pilota"** elaborino e trasmettano, in via sperimentale, dal 2026 e fino all'entrata in vigore definitiva, gli schemi di bilancio secondo il nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale in competenza, sulla base di modelli predisposti dal MEF. **Il comma 2** prevede che si provveda all'**aggiornamento dei modelli utilizzati** per la prima sperimentazione sull'esercizio 2025. **Il comma 3** prevede la **facoltà di definire**, mediante decreti del Ministro dell'economia, **ulteriori programmi di sperimentazione**, sia per le amministrazioni che fanno parte della "fase pilota" sia per le amministrazioni escluse. **Il comma 4** stabilisce l'**istituzione**, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile (ARCONET) ed entro il 30 giugno 2027, di **specifici programmi di sperimentazione** che coinvolgano gli enti territoriali e i loro enti strumentali.

L'articolo 13 introduce l'obbligo per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di **elaborare**, a decorrere dal 1° gennaio 2027, con cadenza trimestrale e secondo gli standard del Sistema europeo dei conti (SEC 2010), **le stime dell'accreditamento o indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche** disaggregate per sottosettore, nonché di trasmetterle al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la successiva pubblicazione.

L'articolo 14 prevede una copertura finanziaria, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del **programma nazionale "PN scuola 2021 - 2027"**, relativa all'attuazione di uno specifico criterio direttivo previsto per l'esercizio della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al **regolamento UE sull'intelligenza artificiale**. Tale criterio prevede in particolare l'introduzione di **"percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale"**. Conseguentemente, modifica la clausola di invarianza finanziaria già prevista a legislazione vigente per l'esercizio, nel suo complesso, della suddetta delega, facendo salva la copertura finanziaria prima indicata.

L'articolo 15 prevede la **disapplicazione**, fino al 1° ottobre 2026, delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 che hanno introdotto un **contributo amministrativo di 2 euro** a copertura delle spese collegate alle **importazioni di pacchi di valore inferiore ai 150 euro**.

L'articolo 16 dispone che il decreto-legge in esame **entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale.

Presupposti di necessità e urgenza

Il provvedimento è riconducibile, sulla base del preambolo, alla straordinaria necessità e urgenza di:

- adottare misure dirette a garantire la continuità e il corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi ferroviari *Intercity*, nonché la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari e il completamento dei collegamenti intermodale Roma-Latina e autostradale Cisterna-Valmontone e delle opere connesse;
- procedere alla realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare «RTS – 1 G. Galilei» della Marina militare;
- garantire il finanziamento delle attività di politica industriale e dei progetti infrastrutturali di decarbonizzazione del settore siderurgico di competenza della società DRI d'Italia S.p.A.;
- consentire la piena realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento delle strutture ricettive in attuazione della misura M1C3, intervento 4.2.5 «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo» del PNRR;
- offrire adeguate tutele per la realizzazione di attività infrastrutturali in contesti di emergenza climatica;
- garantire la continuità della società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025» per la realizzazione di programmi e interventi infrastrutturali complessi;
- adottare disposizioni volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, coerentemente con il relativo cronoprogramma;
- adottare specifiche disposizioni finanziarie urgenti per il finanziamento delle attività di formazione in materia di intelligenza artificiale e per il differimento dell'applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore.

Relazioni allegare o richieste

Il provvedimento in esame risulta corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie **"tutela della concorrenza"**, **"armonizzazione dei bilanci pubblici"** e **"sistema tributario e contabile dello Stato"**, attribuite alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché alle materie **"grandi reti di trasporto e navigazione"** e **"produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"**, di potestà legislativa concorrente Stato-regioni ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale (si vedano, in particolare, le sentenze nn. 14 e 272 del 2004, nn. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007, nonché nn. 320 e 322 del 2008), l'attribuzione alla legislazione esclusiva statale della competenza in materia di "tutela della concorrenza", pur non attribuendo integralmente gli interventi in materia di sviluppo economico alla competenza dello Stato, tuttavia "evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese" (sentenza n. 14 del 2004).

Con riferimento alla materia "grandi reti di trasporto e navigazione" si ricorda che, con la sentenza n. 192 del 2024, la Corte costituzionale ha affermato che sussistono consistenti ostacoli al trasferimento delle funzioni - in particolare di quelle legislative - relative a tale materia. La Corte ha riscontrato, da un lato, che "le reti di trasporto e le infrastrutture che ne sono i nodi fondamentali - come i porti e gli aeroporti - sono parti di un sistema euronazionale. Vi è, infatti, una disciplina eurounionale delle reti e dei trasporti, dei piani europei di sviluppo di alcuni grandi direttici di trasporto (sia ferroviario che su strada), dei progetti di investimento cofinanziati dall'Unione". Dall'altro lato, che "le grandi reti di trasporto e i loro nodi infrastrutturali sono parti di un sistema nazionale, costituente una piattaforma essenziale dell'economia e del mercato nazionale, che richiede, nel rispetto della normativa eurounionale, il mantenimento di fondamentali funzioni, in primo luogo, di normazione, a livello statale". Peraltro, con la sentenza n. 79 del 2011 la Corte ha affermato che lo Stato può legittimamente revocare i finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse nazionale, senza previa consultazione della Regione interessata.

Quanto alla delimitazione della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", la Corte costituzionale, con la sentenza n. 383 del 2005, ha avuto modo di affermare che "l'espressione utilizzata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. deve ritenersi corrispondere alla nozione di "settore energetico" di cui alla legge n. 239 del 2004, così come alla nozione di "politica energetica nazionale" utilizzata dal legislatore statale nell'art. 29 del d.lgs. n. 112/1998". In linea generale, il giudice costituzionale giustifica e legittima, con riferimento al settore energetico, la norma che attribuisce maggiori poteri amministrativi ad organi statali, in quanto ritenuti gli unici a cui non sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia e quindi idonei ad operare in modo adeguato per ridurre eventuali situazioni di gravi carenze a livello nazionale, seppure a determinate condizioni. Secondo costante giurisprudenza, infatti, la disciplina statale può conferire allo Stato il potere di emanare degli indirizzi ed anche di incidere indirettamente ed in modo significativo sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali (vedi sentenze n. 383 del 2005 e n. 303 del 2003). La giurisprudenza della Corte costituzionale riconosce in astratto sempre ammissibile l'avocazione sussidiaria da parte dello Stato di funzioni amministrative e legislative concernenti l'individuazione (e anche la realizzazione) degli interventi in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. In concreto, però, al fine di valutare la legittimità dell'attrazione in sussidiarietà, deve essere effettuato un giudizio sulla proporzionalità degli interventi stessi.

Il provvedimento in esame è, altresì, riconducibile, con riferimento a talune specifiche disposizioni, alle materie **"difesa e Forze armate"** (articolo 2, concernente la disattivazione del reattore nucleare della Marina militare), **"ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali"** (con riferimento all'articolo 7), **"previdenza sociale"** (in relazione all'articolo 6 che prevede integrazioni salariali per eventi climatici eccezionali), **"coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale"** (articolo 13 che prevede che l'ISTAT produca stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche) e **"tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali"** (articolo 2, riguardante la gestione dei rifiuti radioattivi, e articolo 7, quanto ai profili di tutela dei siti di interesse storico, artistico e archeologico), ascritte alla potestà legislativa esclusiva statale ex articolo 117, secondo comma, lettere d), g), o), r) e s), della Costituzione, alla materia **"istruzione"** (articolo 14, riguardante i percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale a valere sulle risorse del programma nazionale "PN scuola 2021 - 2027"), di competenza legislativa concorrente Stato-regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alla materia del **turismo** (articolo 4, in materia di realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento delle strutture ricettive sul piano della riqualificazione energetica, della sostenibilità ambientale e dell'innovazione digitale), rientrante nella potestà legislativa residuale regionale ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

- l'**articolo 8, comma 4**, dispone che, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'attuazione del nuovo sistema contabile è subordinata alla previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo **parere della Conferenza Stato-regioni**;
- l'**articolo 9, comma 4**, prevede che i decreti relativi alle amministrazioni territoriali siano adottati sentita la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministro della salute, previo **parere della Conferenza Stato-regioni**.

Rispetto degli altri principi costituzionali

L'**articolo 2, comma 1**, del provvedimento in esame, che affida alla società Sogin S.p.A. della realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare "RTS -1 G. Galilei" della Marina militare, appare di **natura provvedimentale**. A tale proposito, è opportuno richiamare la giurisprudenza costituzionale in materia di leggi-provvedimento: in particolare, la Corte costituzionale, con la **sentenza n. 116 del 2020**, ha affermato che l'elevazione a livello legislativo di disciplina tradizionalmente riservata all'azione amministrativa non risulta di per sé incostituzionale ma soggiace ad un **rigoroso scrutinio di costituzionalità**, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore e si impone in ogni caso la necessità di valutare "il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo", con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come "luogo elettivo di composizione degli interessi": interessi che non possono essere interamente sacrificati nella "successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto".

Si evidenzia, inoltre, che l'**articolo 12** reca la disciplina della fase di **sperimentazione del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza** (c.d. *accrual*) previsto dalla riforma 1.15 del PNRR. In particolare, i commi 3 e 4 dell'articolo in esame demandano ad appositi **decreti ministeriali** la disciplina e le modalità di svolgimento di tale sperimentazione, "anche in deroga al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo n. 118 del 2011", nonché l'"adeguamento degli allegati di cui al citato decreto legislativo n. 118 del 2011". Tali disposizione, pertanto, appaiono incidere sul sistema delle fonti del diritto. A tale proposito, si segnala che non esiste una norma di rango costituzionale che espressamente sancisce il principio di gerarchia delle fonti del diritto; tale principio può ritenersi, tuttavia, riconducibile al **principio di legalità inteso in senso costituzionale**, in forza del quale ogni fonte del diritto può produrre validamente effetti giuridici solo nelle forme, con le procedure e nei limiti di competenza che una fonte ad essa sovraordinata (in ultima istanza la Costituzione) le attribuisce. A livello costituzionale, il fondamento del rapporto di sovraordinazione gerarchica della Costituzione e delle leggi costituzionali sulla legge ordinaria è rinvenibile nell'articolo 134 della Costituzione che attribuisce alla Corte costituzionale il compito di giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni. Quanto al rapporto tra norma di rango primario e norma di rango secondario, una specifica disposizione in merito è rappresentata dall'articolo 4 delle Preleggi, il quale, al primo comma, stabilisce che i **regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi**.

Peraltro, con riferimento alla possibilità, mediante i medesimi decreti ministeriali, di adeguare gli allegati di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 - aventi rango primario - è utile ricordare la recente **sentenza n. 192 del 2024**, con cui la Corte costituzionale, seppur avendo riguardo alla figura di un DPCM dal contenuto

sostanzialmente normativo, ha censurato la previsione con cui si **demandava ad un atto sublegislativo** diverso da un regolamento di delegificazione la possibilità di **modificare atti primari normativi**, in quanto integrante un meccanismo "intrinsecamente contraddittorio e dissonante rispetto al sistema costituzionale delle fonti"; la formulazione della disposizione in esame dovrebbe perciò essere approfondita alla luce della giurisprudenza costituzionale citata, tenuto anche conto che, mediante l'adeguamento disposto dai decreti ministeriali menzionati – fonti di natura secondaria – si interverrebbe, in modo diretto e frammentario, su un atto di natura primaria, quali sono gli allegati al decreto legislativo. *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

Cost296	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Bilancio	st_bilancio@camera.it - 066760-2233	✕ CD_bilancio

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.